



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 202/18/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DI GREZIA / R.T.I. S.P.A.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito “*Regolamento sugli indennizzi*”), come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”, e in particolare l’articolo 2, comma 2;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA l'istanza del Sig. Di Grezia, del 27 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il *Regolamento sugli indennizzi* vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare del contratto n. 1-2753794462, ha contestato alla società R.T.I. S.p.A. l'addebito di importi non dovuti in quanto riferiti al periodo successivo alla comunicazione di recesso dal contratto.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. in data 18 luglio 2016, ha aderito ad una "*promozione che prevedeva lo sconto di 9 euro al mese fino al 30/07/2017*";

b. allorquando ha aderito a questa promozione l'operatore del *call center* ha consigliato all'utente di recedere dal contratto prima della scadenza "*per non corrispondere il canone a prezzo intero*";

c. Conseguentemente, il Sig. di Di Grezia ha contattato il servizio clienti "*per esercitare il diritto di recesso prima della scadenza del 3 giugno 2017*" e ha anche inviato una raccomandata A/R;

d. ciò nonostante, l'operatore non ha interrotto il ciclo di fatturazione.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

i. lo storno delle fatture emesse in riferimento al periodo successivo all'esercizio del diritto di recesso;

ii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società R.T.I. S.p.A. non ha prodotto memorie nei termini assegnati dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del *Regolamento*.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dalla documentazione agli atti si evince che l'utente non ha comunicato il recesso del contratto, bensì la disdetta. Precisamente, il Sig. Di Grezia ha comunicato all'operatore che, alla data di scadenza del contratto, non intendeva rinnovare il rapporto che, pertanto, doveva ritenersi cessato. Quindi, a fronte della promozione attivata in data 18 luglio 2016, stante la comunicazione inviata il 20 luglio 2018, l'operatore doveva risolvere il contratto a far data dal 19 luglio 2017.

Nella fattispecie, premesso che l'utente non ha prodotto le fatture di cui richiede lo storno, tantomeno ha precisato il periodo a cui le stesse farebbero riferimento, la richiesta *sub i.* non può essere accolta atteso che in atti non risulta alcuna comunicazione di recesso.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Di Grezia nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci